

COMUNITA' MONTANA DELLA LUNIGIANA

FIVIZZANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Originale

N° 41 del 28/09/2007

OGGETTO: APPROVAZIONE ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA LUNIGIANA PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE DA L.R. 39/2000 ART. 40- VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO AGRICOLO-FORESTALE.

L'anno **duemilasette**, addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **17,30**, nella **Sala Consiliare del Comune di Pontremoli**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio.

| N. | Cognome e Nome | P | A | N. | Cognome e Nome | P | A |
|----|-----------------------|----|----|----|-----------------------|----|----|
| 1 | ANGIOLINI Cinzia | SI | | 22 | LERI Cesare | SI | |
| 2 | ARFANOTTI Orazio | SI | | 23 | LOBINA Virgilio | | SI |
| 3 | BALDASSINI Antonio | SI | | 24 | MANENTI Enzo | | SI |
| 4 | BALLERINI Riccardo | SI | | 25 | MARZOCCHI Daniele | | SI |
| 5 | BARANI Lucio | | SI | 26 | MATTEAZZI Pier Paolo | | SI |
| 6 | BARDINI Pierluigi | SI | | 27 | MURA Antonella | SI | |
| 7 | BELLONI Pier Giorgio | SI | | 28 | NEGRARI Riccardo | SI | |
| 8 | BESTAZZONI Fausta | SI | | 29 | OTTOLINI Michele | SI | |
| 9 | BISSOLI Paolo | SI | | 30 | PEDRINI Egidio Enrico | | SI |
| 10 | BOLOGNA Dino | SI | | 31 | PEDROTTI Graziano | SI | |
| 11 | BONINI Adriano Franco | SI | | 32 | ROMITI Pietro | SI | |
| 12 | CLEMENTI Lanfranco | | SI | 33 | ROSSETTI Loris | SI | |
| 13 | COCCHI Pietro Camillo | | SI | 34 | SIMONCINI Roberto | SI | |
| 14 | CORVI Stefania | SI | | 35 | TARANTOLA Giovanni | SI | |
| 15 | DEL VECCHIO Roberto | SI | | 36 | TRAVERSÌ Stefano | SI | |
| 16 | DONATI Sandro | SI | | 37 | TUCCI Leonello | | SI |
| 17 | ERTA Ivano | | SI | 38 | VALENTI Oriano | SI | |
| 18 | FILIPPELLI Davide | SI | | 39 | VALLERINI Francesco | SI | |
| 19 | GIANNARELLI | | SI | 40 | VARESE Riccardo | SI | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|----|--|-------------|----------------|----|----|
| | Romeo | | | | | | |
| 20 | GUSSONI Franco | SI | | 41 | VENTURINI Luca | | SI |
| 21 | LAZZERONI Gianfranco | SI | | 42 | ZAMMORI Paolo | SI | |
| PRESENTI: 30 | | | | ASSENTI: 12 | | | |

Partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
Il Segretario Generale DOTT. PIETRO LEONCINI

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti gli assessori:

Sono presenti gli scrutatori: **BALLERINI Riccardo MURA Antonella VALLERINI Francesco**

IL CONSIGLIO

Vista la L.R. 21/03/2000, n. 39, “Legge Forestale della Toscana”, e successive modificazioni Titolo V, Capo I, art. 40, con cui si stabilisce che gli Enti Locali devono approvare il proprio Regolamento per la disciplina dell’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite;

Visto il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, “Regolamento forestale della Toscana”, Titolo II, Capo I, artt 6, 7 e 8, Capo II e Titolo III, Capo I, Sezione I, artt. 70, 71 e 72, in cui si stabiliscono rispettivamente: le norme di disciplina generale relative al rilascio di autorizzazioni per i tagli boschivi; le norme per la prevenzione, la salvaguardia e la tutela del territorio dagli incendi boschivi; e norme generali per il rilascio di autorizzazioni e dichiarazioni ai fini del vincolo idrogeologico;

Vista la Deliberazione del consiglio n. 8 del 25/02/2004, con la quale è stato approvato il regolamento della Comunità Montana della Lunigiana per la disciplina dell’Organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla L.R. 39/2000 – art.40 in materia di Vincolo idrogeologico;

Vista la Deliberazione del consiglio n. 9 del 30/03/2006, con la quale è stato approvato il primo adeguamento del regolamento della Comunità Montana della Lunigiana per la disciplina dell’Organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla L.R. 39/2000 – art.40 in materia di Vincolo idrogeologico;

Vista la nuova proposta di adeguamento del “Regolamento della Comunità Montana della Lunigiana per la disciplina dell’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite”, predisposto dall’Area Tecnica - Ambientale ed allegato al presente atto – allegato “A” – e facente parte integrante dello stesso;

Visto l’art.42 - comma 2^o - lett. a) del D.Lgs.vo 267/2000 che attribuisce al Consiglio la competenza ad approvare i Regolamenti con l’unica eccezione rappresentata dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione del suddetto adeguamento;

Sentita la Relazione dell’assessore Bonini;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica Ambientale formante parte integrante e sostanziale del presente atto e dato atto che non occorre il parere di regolarità contabile;

Ad unanimità di voti dei 30 Consiglieri presenti e votanti validamente resi ed accertati nei modi e forme di legge:

DELIBERA

- 1 di approvare l’adeguamento del Regolamento della Comunità Montana della Lunigiana per la disciplina dell’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite, di seguito denominato

“Regolamento”, predisposto dall’Area Tecnica-Ambientale, così come da allegato “A”, allegato al presente atto e facente parte integrante dello stesso;

- 2 di dare atto che il presente regolamento dovrà essere ripubblicato all’Albo Pretorio, dopo l’esecutività, ai soli fini di pubblicità-notizia per la durata di quindici giorni;
- 3 di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica Ambientale di approvare con proprio atto tutte le eventuali modifiche e correzioni che, successivamente, dovesse risultare necessario apportare alla modulistica collegata.



ALLEGATO "A"

L.R. 39/200 "LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA", Articolo 40

REGOLAMENTO DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA LUNIGIANA PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE.

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 Agosto 2004, n. 40 e di seguito denominata legge forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), di seguito denominato Regolamento forestale.
2. Il presente regolamento si applica al territorio dei seguenti Comuni:
 - ***Aulla***;
 - ***Bagnone***;
 - ***Casola in L.***; ad esclusione delle zone ricomprese nel territorio del Parco regionale delle Alpi Apuane che ne ha competenza;
 - ***Comano***;
 - ***Filattiera***;
 - ***Fivizzano***; ad esclusione delle zone ricomprese nel territorio del Parco regionale delle Alpi Apuane che ne ha competenza;
 - ***Fosdinovo***;
 - ***Licciana Nardi***;
 - ***Mulazzo***;
 - ***Podenzana***;
 - ***Pontremoli***;
 - ***Tresana***;
 - ***Villafranca in L.***;
 - ***Zeri***;

per tutte le norme collegate alla prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi boschivi (Titolo II, Capo IV del Regolamento Forestale), il presente regolamento si applica all'intero territorio dei Comuni indicati;

Art. 2

Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni

- 1 - Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, per l'esecuzione di tagli boschivi, di tagli di manutenzione, di opere connesse ai tagli dei boschi, di accensione di fuochi nel bosco, di realizzazione di aree attrezzate per l'accensione di fuochi, di trasformazione dei boschi o dei terreni saldi, di esercizio del pascolo, di manutenzione delle aree soggette al pascolo, di realizzazione di opere o movimenti di terreno connessi alla coltivazione ed alla sistemazione dei terreni agrari e

forestali e le richieste di approvazione dei piani di gestione e dei tagli di cui ai Titoli II e III della Legge forestale, devono essere presentate, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento forestale e dal presente regolamento, alla **Comunità Montana della Lunigiana, Area Tecnica - Ambientale, Piazza Alcide De Gasperi – 54013 Fivizzano (MS)**, utilizzando apposita modulistica approvata con Determinazione Dirigenziale. Eventuali modifiche dei modelli da utilizzare per la presenazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni saranno approvate con Determinazione Dirigenziale. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni possono essere compilate on-line presso gli uffici competenti mediante la procedura informatica ARTEA.

2 – Gli uffici della Comunità Montana della Lunigiana presso cui è possibile presentare le domande sono situati in:

- Comunità Montana della Lunigiana – Piazza A. De Gasperi – 54013 Fivizzano (MS) Tel. 0585 – 942011, Fax 0585 – 948080;
- Comunità Montana della Lunigiana – Via P. Cocchi – 54027 Pontremoli (MS) Tel. 0187 – 830075, Fax 0187 – 833045;
- Comunità Montana della Lunigiana - Via Gandhi, 8 – 54011 Aulla (MS) Tel. 0187 / 408302, Fax 0187 / 408365;

I giorni e gli orari di apertura al pubblico saranno definiti successivamente con opportuno atto del dirigente dell'Area Tecnica-Ambientale.

Presso l'ufficio è possibile l'inserimento on-line delle domande di autorizzazione o delle dichiarazioni nella procedura informatica ARTEA.

Le domande inoltre tramite mezzo postale dovranno essere inviate a: **Comunità Montana della Lunigiana, Area Tecnica - Ambientale, Piazza Alcide De Gasperi – 54013 Fivizzano (MS)**.

3- Le richieste di autorizzazione e le dichiarazioni, in riferimento ai terreni oggetto dei lavori potranno essere presentate dai seguenti soggetti:

- a) il proprietario;
- b) il possessore, purché sia specificato il titolo che ne legittima il possesso;
- c) le persone fisiche o giuridiche acquirenti il soprassuolo boschivo purché delegate dai soggetti di cui alle lettere a) e b).

Nella domanda o dichiarazione il richiedente dovrà comunque dichiarare di avere titolo ad eseguire le opere o i lavori oggetto delle stesse.

Le domande e le dichiarazioni devono essere presentate in triplice copia e possono essere firmate dal richiedente davanti all'addetto al ricevimento delle stesse oppure possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso.

Le richieste di autorizzazione e le dichiarazioni possono essere firmate dal richiedente davanti all'addetto al ricevimento delle stesse oppure possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata allegando n. 2 marche da bollo di importo pari a quanto fissato per l'imposta di bollo dalla normativa vigente, una delle quali da apporre sulla richiesta, l'altra da applicare a cura dell'Ufficio competente, sul provvedimento autorizzativo. Nel caso in cui l'autorizzazione venga negata una marca da bollo verrà restituita al richiedente a cura dell'Ufficio.

Per il rilascio dell'autorizzazione al taglio tramite silenzio assenso alla richiesta dovrà essere allegata un'unica marca da bollo da apporre sulla richiesta stessa.

Nel caso di persone giuridiche, la domanda di autorizzazione o dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa.

4 - Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. Il responsabile del procedimento, di cui all'articolo successivo, provvede a comunicare agli

interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria. Il responsabile del procedimento può accogliere domande o dichiarazioni corredate da una documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta entità.

- 5 - Le domande di dichiarazione, presentate ai sensi degli articoli 38, comma 2, 39, 40, 41 e 42 del Regolamento Forestale 48/R relative all'esecuzione di tagli di manutenzione nelle pertinenze di elettrodotti, reti di servizio pubblico, ferrovie, viabilità pubblica, sezioni di opere idrauliche pubbliche, che interessino una lunghezza delle stesse opere superiore a 1 Km, presentate da parte degli Enti pubblici gestori delle suddette reti pubbliche o da soggetti da questi autorizzati, possono essere corredate di una cartografia topografica in scala massima 1: 25.000, con individuazione delle zone di intervento;
- 6 - Eventuali modifiche alla tipologia di documentazione obbligatoria da presentare congiuntamente alle domande di autorizzazione e dichiarazione potranno essere stabilite con specifico atto dirigenziale del Dirigente Responsabile. Con lo stesso tipo di atto potranno essere stabilite modifiche alla tipologia di documentazione obbligatoria da presentare congiuntamente a qualunque domanda di autorizzazione disciplinata dal presente regolamento.
- 7 - In ogni caso l'autorizzazione è rilasciata sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali in corrente fra le parti.

Art. 3 **Procedimenti amministrativi**

1 – Fatti salvi i casi di cui all'art. 2, comma 5, l'avvio del procedimento amministrativo e la decorrenza dei termini per la conclusione dello stesso avviene al momento dell'iscrizione della pratica nell'apposita posizione di protocollo dell'Ente.

2 – Il Responsabile del procedimento sarà un dipendente dell'Ente nominato successivamente dal Dirigente dell'Area Tecnica Ambientale con apposito atto

3 - Per le domande d'autorizzazione l'avvio del procedimento è comunicato all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della pratica. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso prima di trenta giorni;

4 - Il responsabile del procedimento, o altro incaricato nominato dal responsabile stesso, può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. Trascorsi 90 giorni dalla data di protocollo della richiesta di integrazioni, l'istanza viene archiviata di ufficio. Se la documentazione presentata è ritenuta esauriva dal Dirigente Responsabile, i termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni o dichiarazioni, decorrono, per i giorni mancanti, dalla data di protocollo in cui è pervenuta la documentazione integrativa.

5 – Il responsabile del procedimento si avvale per l'istruttoria tecnica della collaborazione del Corpo forestale dello Stato nell'ambito della convenzione tra la Regione Toscana e il Ministero Agricoltura e Foreste approvata con D.G.R. n° 2685/82 e nei casi e con le modalità previste dall'intesa stipulata in data 18.9.2003 tra Regione Toscana, Corpo forestale dello Stato e U.N.C.E.M.. La trasmissione della documentazione avviene o con le procedure informatiche ARTEA oppure tramite inoltro di copia integrale della documentazione cartacea.

5 bis - Il responsabile del procedimento può avvalersi, per l'istruttoria, della collaborazione di personale dipendente e/o esterno incaricato dal Dirigente responsabile con specifica determinazione dirigenziale.

6 –I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono con atto autorizzativo a firma del dirigente dell’Area Tecnica-Ambientale da adottarsi entro i seguenti termini:

- 90 giorni dal ricevimento per le domande relative all’approvazione dei piani di gestione o di taglio di cui all’articolo 44 del Regolamento forestale e dei piani di coltura di cui all’articolo 67 della Legge forestale;
- 60 giorni dal ricevimento per le domande di autorizzazione riguardanti la trasformazione de boschi e/o dei terreni saldi, la realizzazione di opere e/o movimenti di terreno connessi alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali
- 45 giorni dal ricevimento per tutte le domande di autorizzazione riguardanti i tagli boschivi e le opere connesse

7- Per le domande di autorizzazione e le dichiarazioni (di cui al comma 8,9e 10) relative ad attività da esercitarsi all’interno dei Parchi nazionali, si applica quanto previsto con il disposto dell’art. 68 della legge forestale e dell’art.13 della L. 394/1991.

8 - Nei casi in cui il regolamento forestale prevede l’acquisizione dell’autorizzazione per silenzio-assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato al comma precedente, salvo che entro tale termine, con apposito atto del dirigente dell’Area Tecnica-Ambientale, non sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l’esecuzione dei lavori.

9 - Per le dichiarazioni relative a quanto previsto dal Titolo II “Tutela dell’Area forestale” il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dal ricevimento delle stesse, mentre per le dichiarazioni relative a quanto previsto dal Titolo III Capo II “Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico – tutela delle aree Forestali ed agrarie” il procedimento si conclude per silenzio assenso dopo 30 giorni dal ricevimento delle stesse, fatta salva l’adozione entro tale termine di apposito atto del dirigente dell’Area Tecnica-Ambientale con il quale sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l’esecuzione dei lavori.

10 - I procedimenti relativi a domande di autorizzazione inoltrate dai Comuni ai sensi dell’art. 42, comma 6 della Legge forestale si concludono entro 45 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza comunale. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è trasmesso al Comune; copia dell’autorizzazione deve essere allegata al provvedimento abilitativo comunale.

(L’Ente competente dovrà concordare con i Comuni i casi in cui si applica la procedura di cui all’art. 42, comma 6 della legge forestale e le modalità di trasmissione della documentazione anche ai fini del rispetto dei termini di cui all’art. 7 della l.r. 52/1999).

11 - Il richiedente può in qualunque momento, prima della fine del procedimento amministrativo, richiedere l’archiviazione dell’istanza presentata mediante dichiarazione scritta trasmessa all’ufficio vincolo idrogeologico.

12 - Il richiedente può altresì in qualunque momento, mediante richiesta scritta, e prima della fine del procedimento amministrativo, richiedere il cambio di tipo di istanza, e la conservazione della documentazione presentata. Nel caso che la richiesta riguardi il cambio di tipologia di istanza, da dichiarazione ad autorizzazione, o viceversa, il richiedente dovrà presentare nuova istanza di dichiarazione o autorizzazione e potrà unicamente richiedere la conservazione della documentazione allegata, e degli elementi tecnici descritti nella precedente istanza, ai fini della valutazione della nuova istanza presentata.

Art. 4
Ulteriori adempimenti

1 - Qualora venga richiesto nell'atto autorizzativo, i titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori.

2 - Nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, del Regolamento forestale il Dirigente Responsabile può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e al possessore del bene oggetto dei lavori. Copia dell'atto è trasmessa al competente comando stazione del Corpo Forestale dello Stato.

3 - Nei casi di cui all'articolo 85, comma 1, della Legge forestale, il Dirigente Responsabile, con le modalità indicate nello stesso articolo, prescrive gli interventi necessari, fissandone i criteri, modalità e tempi d'esecuzione. Copia dell'atto è trasmessa al competente comando stazione del Corpo Forestale dello Stato.

4 – La documentazione relativa ai procedimenti amministrativi in oggetto è conservata presso l'Area Tecnica - Ambientale della Comunità Montana della Lunigiana. La consultazione di detta documentazione è consentita agli aventi titolo in base alla vigente normativa previa richiesta scritta in cui siano riportate:

- le generalità del richiedente;
- i riferimenti della documentazione cui si richiede accedere;
- il titolo in base al quale vi è diritto all'accesso e le relative motivazioni

Copia della documentazione potrà essere rilasciata in carta libera, sempre agli aventi titolo e previa apposita richiesta scritta. La consultazione e il rilascio di copie dovrà in ogni caso essere riferito a singoli procedimenti cui il richiedente abbia diritto ad accedere, escludendo richieste generiche di accesso alla documentazione d'archivio o di acquisizione di dati riassuntivi o statistici.

Il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso di costo di riproduzione, nelle modalità e negli importi da fissare con successivo atto amministrativo.

Art. 5

Deposito cauzionale, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti

1 – Qualora la Legge o il Regolamento forestale prevedano la costituzione di un deposito cauzionale questo dovrà essere costituito, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento forestale, mediante deposito infruttifero da effettuarsi, indicando la causale, con versamento in contanti c/o gli uffici finanziari della Comunità Montana - sede di Fivizzano, oppure a mezzo versamento su c/c postale n. 10141547 intestato alla Comunità Montana della Lunigiana - P.zza De Gasperi, 17 - 54013 FIVIZZANO.

E' altresì possibile effettuare il deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa vincolata a favore della Comunità Montana della Lunigiana.

Il deposito cauzionale sarà svincolato con determinazione dirigenziale dell'Area Tecnica-Ambientale solo a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione dei lavori cui il deposito si riferisce.

Nel caso il titolare della richiesta di una trasformazione boschiva non effettui il prescritto rimboschimento compensativo, il versamento degli importi di cui all'art. 81, comma 6, del Regolamento forestale deve essere effettuato mediante versamento, indicando la causale, presso gli uffici finanziari della Comunità Montana - sede di Fivizzano, oppure a mezzo versamento su c/c postale n. 10141547 intestato alla Comunità Montana della Lunigiana - P.zza De Gasperi, 17 - 54013 FIVIZZANO.

La costituzione del deposito cauzionale è richiesta anche per i seguenti tagli disciplinati dal regolamento forestale:

- a. taglio a buche o strisce ai sensi del art. 33, comma 4
- b. taglio raso di fustaia ai sensi del art. 37, comma 4
- c. Conversione del bosco e sostituzione di specie art. 17, comma 8

Nei casi previsti dal comma 3 il deposito cauzionale è stabilito nella misura massima di 60 euro ogni 100 mq a garanzia della rinnovazione artificiale del soprassuolo e di 60 euro ogni 100 mq a

garanzia del esecuzione delle cure colturali successive all'impianto, per un periodo di almeno cinque anni. Il Dirigente Responsabile può stabilire, con specifico atto dirigenziale, importi inferiori a quelli sopra indicati per la sola cauzione a garanzia delle cure colturali tenendo in considerazione le caratteristiche stazionali, la viabilità e l'accessibilità ai luoghi in cui dovranno essere eseguite le operazioni di rinnovazione artificiale.

Nei casi previsti dall' articolo 81 comma 6 del Regolamento Forestale il responsabile del procedimento o suo incaricato potrà richiedere, quale documentazione integrativa, apposita perizia con computo metrico estimativo al fine di stabilire l'importo del rimboschimento compensativo.

2 – Nei casi in cui il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco o alla trasformazione dei terreni saldi sia di competenza comunale, in quanto connessa alla realizzazione di edifici, manufatti edili ed altre opere costruttive comunque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari o alla sistemazione idraulico-agraria e/o idraulico-forestale degli stessi, il Comune dovrà inoltrare la domanda di autorizzazione alla Comunità Montana della Lunigiana, Area Tecnica – Ambientale, per l'acquisizione del parere relativo al progetto di rimboschimento compensativo. Tale parere viene rilasciato al Comune entro 45 giorni dalla data di ricevimento.

3 - Nel caso il titolare della richiesta di una trasformazione boschiva non effettui il prescritto rimboschimento compensativo il versamento degli importi di cui all'art. 81, comma 6, del Regolamento forestale deve essere effettuato mediante versamento in contanti c/o gli uffici finanziari della Comunità Montana - sede di Fivizzano o tramite bollettino di conto corrente n° 10141547 intestato a Comunità Montana della Lunigiana - P.zza De Gasperi,17 - 54013 Fivizzano.

Art. 6 **Varianti**

1. Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera, relative a lavori od opere disciplinati dal Regolamento forestale, per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono acquisite per silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:
 - a. variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - b. variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati;
 - c. variazioni della tipologia, qualità e composizione del terreno da riportare;
 - d. variazioni relative all'estensione delle superfici e/o alla identificazione catastale dei terreni interessati dagli interventi autorizzati o dichiarati;
 - e. variazione della tipologia di taglio boschivo da effettuare;
 - f. variazioni del tracciato della viabilità temporanea non funzionale e non connessi alle attività selviculturali ed agricole autorizzate;
 - g. variazioni della larghezza del piano viario autorizzato relativamente alla viabilità permanente o temporanea;
 - h. interventi non autorizzabili ai sensi delle disposizioni della L. Forestale e del Reg. Forestale;
2. Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio-assenso, di cui al comma 1, la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto. Le relative domande di autorizzazione dovranno essere presentate tramite apposita domanda di autorizzazione e secondo le procedure amministrative stabilite dal presente regolamento. Nella richiesta di variante dovranno essere esplicite le motivazioni per le quali si richiede la stessa.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.
4. Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera relative a dichiarazioni, dovranno essere presentate tramite apposita dichiarazione o domanda di autorizzazione, in relazione alla tipologia degli interventi e secondo le procedure amministrative stabilite dal presente regolamento.

5. La validità di autorizzazioni o dichiarazioni rilasciate o presentate ad altri enti, non può essere prorogata o rinnovata, salvo se diversamente specificato nel Regolamento Forestale, ma dovrà essere presentata nuova istanza di autorizzazione o dichiarazione.
6. L'attuazione di qualunque intervento non previsto dai Piani dei Tagli o Piani di Gestione approvati ed in corso di validità ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Forestale 48/R, con modalità diverse da quanto previsto dai piani stessi, è soggetta a specifica domanda di autorizzazione indipendentemente dalla tipologia di intervento, fatti salvi i casi di deroga o proroga del periodo di taglio previsti dallo stesso articolo del Regolamento Forestale

Art. 7

Ulteriore documentazione integrativa ed obbligatoria

1. Il rilascio delle autorizzazioni per interventi che comportano riporti attuati con terre e/o rocce di scavo, provenienti da terreni diversi da quelli in cui si attueranno i riporti stessi, e comunque solo per fini connessi all'attività agricola o forestale, è soggetto all'ottenimento del nulla osta, od autorizzazione preventiva da parte dell'ufficio competente dell' ARPAT ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della Legge 443 del 21/12/2001 e del art. 23 della Legge 306 del 31/10/ 2003.
2. Nei casi in cui il Regolamento Forestale prevede come obbligatorie una preliminare relazione geologica semplificata, o l' omissione della relazione geologica stessa, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 75, commi 8 e 9, il Responsabile del procedimento o suo incaricato può comunque richiedere ad integrazione della documentazione presentata, tenendo in considerazione le caratteristiche dei luoghi, la stabilità dei terreni e la tipologia di interventi da realizzare, la presentazione di apposita relazione geologica firmata da tecnico abilitato.
3. Nei casi sottoposti al rilascio di autorizzazione, disciplinati dall'art. 95 del Regolamento Forestale, il Responsabile del Procedimento o suo incaricato, può richiedere ad integrazione della documentazione presentata, valutata l'entità degli interventi da eseguire, apposita relazione tecnico agronomica dettagliata, contenente eventualmente anche una relazione geologica semplificata dei terreni, una descrizione degli interventi, dei movimenti terra ed opere che verranno realizzate.
4. Costituisce documentazione obbligatoria da allegare all'istanze di autorizzazione al taglio e/o di autorizzazione al taglio ed opere connesse, un progetto di taglio nei seguenti casi:
 - a. tagli di utilizzazione delle fustaie che interessano superfici superiori a 3 ettari;
 - b. tagli a raso di cui all'articolo 37 del Regolamento Forestale;
 - c. acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti nei casi previsti dall' articolo 20, comma 4, dall' articolo 25, comma 3, dall'articolo 27 comma 3, dall'articolo 28 comma 2, dall'articolo 30 comma 2 del Regolamento Forestale;
 - d. esecuzione dei tagli di sementazione e di sgombero nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio, ai sensi dell'articolo 32 comma 9 del Regolamento Forestale;
 - e. esecuzione dei tagli di cui agli articoli 33, 35 e 36 del Regolamento Forestale, nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio.
5. Per gli interventi di cui all'articolo 25 comma 2 del Regolamento Forestale, il progetto di taglio deve evidenziare anche i motivi, ricompresi tra quelli indicati nel comma citato, per i quali non è ritenuto opportuno procedere all'avviamento all'alto-fusto.

Salvo se diversamente disposto dalle norme previste dal Regolamento Forestale il progetto di taglio deve evidenziare le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento oltre le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità.

Art. 8

Autorizzazione in sanatoria

1. L'autorizzazione in sanatoria per la regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, art. 42 comma 5 L.R. 39/00 e s.m.i., può essere acquisita per le opere o le trasformazioni effettuate in assenza di autorizzazione e o dichiarazione, che risultano conformi alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del presente Regolamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 85, comma 6 bis della LR 39/00 e successive modifiche ed integrazioni.
 2. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido.
 3. Per tutte quelle opere eseguite in assenza di titolo ed in violazione alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del presente Regolamento, la Comunità Montana della Lunigiana può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall'Amministrazione stessa.
 4. Nel caso in cui il trasgressore ed il possessore, a qualunque titolo, del bene oggetto di violazione, siano soggetti diversi i lavori di ripristino sono prescritti anche a carico del possessore in quanto obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L.689/1981.
 5. La domanda di autorizzazione per la regolarizzazione delle opere eseguite, od in corso di esecuzione, deve essere presentata entro 90 giorni a partire dalla data di emissione dell'ordinanza di sospensione lavori emessa dal Dirigente Responsabile o, in assenza di tale atto entro 90 giorni dall'ordinanza di ripristino o, in sua assenza entro 90 giorni dall'avvenuto pagamento della relativa sanzione.
 6. La presentazione della domanda interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino o di altri provvedimenti cautelativi emessi dal Dirigente Responsabile.
 7. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo e comunque soggetta ai procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dagli articoli 2 e 3.
 8. L'autorizzazione in sanatoria viene rilasciata solo nel caso che le opere eseguite od in corso di esecuzione siano conformi alla LR 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento Forestale ed al presente Regolamento.
 9. Per accedere alla procedura di regolarizzazione, il richiedente dovrà corredare la domanda di autorizzazione in sanatoria con gli elaborati timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato e con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa.
- La domanda di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata anche per quelli interventi soggetti a semplice dichiarazione ai sensi del Regolamento Forestale e della Legge Regionale 39/2000 e s.m.i.

Art. 9

Deroghe in materia di prevenzione degli incendi boschivi

1. Deroghe ai divieti imposti dal capo IV –Prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi boschivi, possono essere autorizzate dal Dirigente Responsabile limitatamente ai casi previsti dall'articolo 68 del Regolamento Forestale.
2. Il richiedente dovrà presentare domanda al Ufficio Vincolo Idrogeologico della Comunità Montana della Lunigiana secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Le domande di autorizzazione di cui al presente articolo sono presentate dal soggetto responsabile dell'esecuzione dell'azione per la quale si richiede l'autorizzazione.

4. Nel caso che il richiedente non sia il legittimo proprietario dei terreni, o il legittimo possessore, il richiedente dovrà allegare alla domanda di autorizzazione dichiarazione scritta del proprietario che autorizza il richiedente all'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 68, comma 1 del Regolamento Forestale e delega all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. In tale dichiarazione dovranno essere evidenti gli estremi catastali dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi ed il titolo di possesso degli stessi.
5. Nella domanda di autorizzazione dovranno essere indicati, in modo dettagliato, le modalità con cui verranno eseguiti gli interventi per i quali si richiede l'autorizzazione, nonché la tipologia e quantità di dispositivi antincendio disponibili. Dovranno essere altresì descritti tutti gli interventi ed opere che si metteranno in atto per prevenire la diffusione di incendi boschivi.
6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo e comunque soggetta ai procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dagli articoli 2 e 3.

Art. 10

Autorizzazione per Aree Attrezzate per L'accensione dei Fuochi.

1. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 64 del Regolamento Forestale è rilasciata con specifico atto dirigenziale contenente fra l'altro, le prescrizioni costruttive e le precauzioni da adottare per l'accensione dei fuochi al fine di evitare rischi di incendio boschivo ai sensi del comma 3 dello stesso articolo del Regolamento Forestale. L'autorizzazione rilasciata può altresì specificare limitazioni nei periodi e negli orari giornalieri in cui è consentito l'uso dell'area attrezzata.
2. Le prescrizioni imposte nell'atto autorizzativo di cui al comma precedente devono essere obbligatoriamente esposte sugli appositi cartelli previsti dal comma 4 dell'articolo 64 del Regolamento forestale.
3. Il Dirigente Responsabile può con specifico atto dirigenziale per le aree attrezzate già esistenti nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1 del Regolamento Forestale, con le modalità previste dal piano pluriennale regionale relativo all'attività antincendi boschivi (AIB) di cui all'articolo 74 della legge forestale 39/2000 e s.m.i, prescrivere l'eventuale adeguamento delle opere, le precauzioni da adottare per l'accensione del fuoco e la normativa d'uso da esporre in appositi cartelli.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque soggetta ai procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dagli articoli 2 e 3.

Art.11

Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio

1 - La superficie massima che per l'anno silvano successivo può essere sottoposta a tagli boschivi, di cui all'articolo 43 del regolamento forestale, è determinata entro il 30 giugno di ogni anno con atto del Consiglio della Comunità Montana della Lunigiana

2 - Al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno silvano, nel quale hanno priorità rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione.

Art. 12

Interventi pubblici forestali

Le autorizzazioni ed i nulla osta relativi a lavori e opere eseguite dalle maestranze forestali in amministrazione diretta dell'Ente, o da imprese di cui all'articolo 13, della Legge 39/00, nell'ambito di interventi pubblici forestali di cui all'articolo 10, della legge medesima, si intendono tacitamente rilasciate al momento dell'approvazione del corrispondente progetto esecutivo.

Art. 13

Trasmissione dati al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato

La Comunità Montana, trasmette ai Comandi di Stazione del C.F.S. e per conoscenza al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, copia sia delle dichiarazioni di inizio lavori acquisite sia degli atti autorizzativi emessi, oppure i relativi dati, anche avvalendosi delle procedure informatiche ARTEA.

Art. 14

Documenti da allegare

Per quanto attiene gli aspetti tecnici dovranno essere allegati alle dichiarazioni o richieste di autorizzazione i documenti di seguito indicati:

Documentazione necessaria per le tipologie di intervento previste dal Titolo II “Tutela dell’area forestale” del Regolamento forestale:

Per interventi soggetti a dichiarazione:

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante e del proprietario se diverso dal dichiarante |
| 2-Planimetria catastale in scala 1:2.000 riportante i limiti della tagliata e le eventuali opere connesse |
| 3-Cartografia 1:10.000 o 1:5.000 con curve di livello riportante l’individuazione della località e delle eventuali opere connesse |
| 4-Solo per i tagli di diradamento e manutenzione: relazione tecnica, a firma del richiedente, sulle modalità esecutive del taglio |
| 5-Per i tagli di manutenzione e nei castagneti da frutto: relazione, a firma del richiedente, riportante le motivazioni e le modalità del taglio (allegare eventuali ordinanze comunali o dell’ARPAT). |
| 6-Nel caso di più proprietari Atto di notorietà e autorizzazione all’uso secondo il modello predisposto |

Per gli interventi soggetti ad autorizzazione:

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante e del proprietario se diverso dal dichiarante ed una marca da bollo per la risposta |
| 2-Planimetria catastale in scala 1:2.000 riportante i limiti della tagliata e le eventuali opere connesse |
| 3-Cartografia 1:10.000 o 1:5.000 con curve di livello riportante l’individuazione della località e delle eventuali opere connesse |
| 4-Relazione tecnica, a firma del richiedente, sulle modalità esecutive del taglio, dell’esbosco e sull’eventuale rimboschimento |
| 5-Nei casi previsti dal Regolamento (tagli a raso di superficie uguale o maggiore di 1 ha fino ad un massimo di 3 ha, altri tagli di fustaie per una superficie maggiore a 3 ha): progetto di taglio predisposto da un tecnico abilitato. |
| 6-Per il ripristino o la manutenzione di opere connesse al taglio: dichiarazione o richiesta di autorizzazione |
| 7-Per la riconversione a legno ed il taglio di piante morte non finalizzato alla sostituzione nei castagneti da frutto: relazione, a firma del richiedente, riportante le motivazioni e le modalità del taglio (allegare eventuali ordinanze comunali o dell’ARPAT), le modalità della riconversione a castagneto da legno |
| 8- Nel caso di più proprietari Atto di notorietà e autorizzazione all’uso secondo il modello predisposto |

Documentazione necessaria per le tipologie di intervento previste dal Titolo II “Tutela dell’area forestale” del Regolamento forestale Capo II “Disciplina dei tagli Boschivi” Sezione V ”Pianificazione dei tagli”, art.44 “Piano di gestione e Piano dei tagli” del Regolamento Forestale: i Piani di Gestione devono contenere quanto previsto dal citato art. 44 del Regolamento, comma 5; i Piani dei Tagli devono contenere quanto previsto dal citato art. 44 del Regolamento, comma 6; in entrambe i casi il rilievo della viabilità presente e di quella di nuova realizzazione prevista dal piano deve essere allegata anche in formato digitale compatibile con il GIS Arc View (tipo .shp o files di formato compatibile)

Documentazione necessaria per le tipologie di intervento previste dal Titolo III “Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico” Capo II “Tutela delle aree forestali ed agrarie” del Regolamento forestale:

Per interventi soggetti a dichiarazione:

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- Fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante e del proprietario se diverso dal dichiarante ; |
| 2-Planimetria catastale scala 1:2.000 o 1:500 riportante i limiti dell’intervento; |
| 3-Cartografia 1:5.000 o 1:10.000 con curve di livello riportante l’individuazione della località; |
| 4-Idonea documentazione fotografica sullo stato dei luoghi; |
| 5-Relazione e rilievi sullo stato attuale e dopo l’intervento dei terreni e della vegetazione, sugli interventi da realizzare e sulle opere di regimazione idrica che si intendono effettuare; |
| 6- Nel caso di più proprietari Atto di notorietà e autorizzazione all’uso secondo il modello predisposto |

Per gli interventi soggetti ad autorizzazione:

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificati come bosco in base all’art. 3 della L.R. n. 39/2000. |
| 2- Fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante e del proprietario se diverso dal dichiarante ed una marca da bollo per la risposta; |
| 3-Planimetria catastale scala 1:2.000 o 1:500 riportante i limiti dell’intervento; |
| 4-Cartografia 1:5.000 o 1:10.000 con curve di livello riportante l’individuazione della località; |
| 5-Idonea documentazione fotografica sullo stato dei luoghi; |
| 6-Relazione e rilievi sullo stato attuale e dopo l’intervento dei terreni e della vegetazione, sugli interventi da realizzare e sulle opere di regimazione idrica che si intendono effettuare a firma di un tecnico abilitato; |
| 7a- Solo per la trasformazione di boschi su un’area superiore ai 2.000 m²: localizzazione topografica e catastale (1:5.000 o 1:10.000 e 1:2.000 o 1:500) dell’area da sottoporre a rimboschimento compensativo. Relazione riportante i vincoli e la destinazione dei terreni interessati, le modalità di realizzazione del rimboschimento nonché il programma di cure colturali da attuare per un periodo non inferiore a 3 anni dopo l’impianto a firma di un tecnico abilitato. Copia della ricevuta attestante il versamento di un deposito cauzionale, da concordare in precedenza con la Comunità Montana, costituito per garantire l’esecuzione dei lavori e le cure colturali |
| 7b- Solo per la trasformazione di boschi su un’area superiore ai 2.000 m²: dichiarazione in cui il richiedente attesta di non possedere terreni per il rimboschimento compensativo. Copia della ricevuta del versamento di € 60 per ogni 100 metri di bosco da trasformare. |
| 8- Relazione geologica – idrogeologica ai sensi dell’art. 75 del Regolamento |
| 9- Progetto completo delle opere da eseguire (relazione tecnica + elaborati grafici) |
| 10- Scheda ecografica o certificato di destinazione urbanistica |
| 11- Nel caso di più proprietari Atto di notorietà e autorizzazione all’uso secondo il modello predisposto |

Art. 14

Criteri per la determinazione dell’ammontare delle sanzioni amministrative in fase di emissione dell’ordinanza ingiuntiva di pagamento

1. Sono stabiliti i seguenti criteri per la determinazione dell’ammontare delle sanzioni amministrative in fase di emissione dell’ordinanza ingiuntiva di pagamento:
 - i. se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che:

- I. il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate: si applica una sanzione pari al minimo edittale o, se questo non è espresso, ad 1/10 del massimo.
 - II. Il trasgressore ha commesso una violazione di non grave entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura: si applica una sanzione pari a 1,5 il minimo o, se questo non è espresso, ad 1/5 del massimo.
 - III. Non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, la violazione sussiste ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento: si applica una sanzione pari al doppio del minimo edittale o ad un 1/3 del massimo, se più favorevole; se il minimo non è espresso si applica una sanzione pari ad 1/3 del massimo.
 - IV. Non emergono elementi attenuanti ne' problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati: si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo o, se questo non è espresso, ad un 1/2 del massimo aumentabile fino a 4 volte il minimo o al doppio della somma pagabile in misura ridotta in relazione alla gravità dell'infrazione.
 - V. Si tratta di una violazione di grave entità: risulta provato il dolo; si applica una sanzione fino al massimo editale.
 - VI. Il trasgressore ha commesso la violazione in concorso con più persone in qualità di soci o comproprietari: si applica la sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti gradualmente ridotta del 25% in ragione del numero dei soggetti obbligati, fino all'applicazione del minimo editale per ciascuno dei correi.
- ii. Salvo diversi casi di recidiva previsti dalla legge, nel caso in cui chi abbia commesso una violazione amministrativa accertata con ordinanza ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza definitiva nei due anni successivi:
- I. commetta un'altra violazione della stessa natura: l'ammontare della sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti è aumentata del 15%.
 - II. Commetta una terza o ulteriori violazioni della stessa natura: l'ammontare della sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti è aumentata del 20% per ogni precedente violazione fino all'applicazione del massimo editale.

Art. 15

Modalità e criteri per la concessione della rateazione del debito, per la regolarizzazione delle somme relative alle ordinanze di ingiunzione e/o iscritto a ruolo, derivante dall'irrogazione di sanzioni amministrative.

1. I criteri per la concessione, a favore dei contribuenti, della rateazione dei debiti, per la regolarizzazione delle somme relative alle ordinanze di ingiunzione e/o iscritti a ruolo, derivanti dall'avvenuta irrogazione di sanzioni di natura amministrativa e tributaria sono i seguenti:
 - a) qualora il reddito complessivo annuo risulti inferiore a euro 16.000,00 e l'importo del debito iscritto a ruolo superi l'1,5% del medesimo, le rate mensili corrisponderanno allo 0,5% di tale reddito;

- b) qualora il reddito complessivo annuo risulti compreso tra euro 16.000,00 e euro 32.000,00 e l'importo del debito iscritto a ruolo superi il 2,5% del medesimo, le rate mensili corrisponderanno allo 0,8% di tale reddito;
 - c) qualora il reddito complessivo annuo risulti compreso tra euro 32.000,00 e euro 52.000,00, e l'importo del debito iscritto a ruolo superi il 4% del medesimo, le rate mensili corrisponderanno all'1,3% di tale reddito;
 - d) qualora il reddito superi euro 52.000,00, e l'importo del debito superi euro 3.000,00 le rate mensili dovranno essere non inferiori a euro 520,00;
 - e) in ogni caso la rateazione non potrà essere concessa qualora il debito totale iscritto a ruolo sia inferiore a euro 200,00;
 - f) se l'importo iscritto a ruolo del quale si chiede la rateazione è superiore a euro 26.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria o fidejussione bancaria.
2. La sussistenza di condizioni economiche disagiate al fine della concessione del beneficio dovrà essere dichiarata dall'interessato nella stessa domanda di rateazione presentata alla Comunità Montana della Lunigiana – Area Tecnica Ambientale -Ufficio Vincolo Idrogeologico, ai sensi di quanto stabilito dell'articolo 1 del D. P. R. 20 ottobre 1998, n. 403 e dell'articolo 46, comma 1 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445.
 3. Sulle rate determinate come sopra, a partire dalla seconda, dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale vigente al momento dell'istanza;
 4. L'istanza di concessione della rateazione del debito iscritto a ruolo deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva;
 5. L'accoglimento dell'istanza di rateazione verrà stabilito mediante specifico atto dirigenziale dal Dirigente Responsabile, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di ricezione della medesima;
 6. La richiesta di rateazione deve essere presentata dall'interessato, a pena di irricevibilità, alla Comunità Montana della Lunigiana – Area Tecnica Ambientale -Ufficio Vincolo Idrogeologico; le rate mensili nelle quali il pagamento verrà dilazionato che dovranno essere non inferiori a euro 50,00 e scadono l'ultimo giorno di ogni mese;
 7. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo in una unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non onorata. Sono fatte salve eventuali richieste di minor rateazione formulate dal trasgressore.
 8. Il Dirigente Responsabile potrà stabilire criteri diversi di rateizzazione nel caso in cui dalla dichiarazione dell'interessato e dalla ulteriore documentazione prodotta emergano situazioni di particolare disagio economico, indipendenti dal reddito percepito o prodotto nell'anno precedente.

Art.16 **Ricorsi**

1. I ricorsi, in relazione ai dinieghi o alle prescrizioni impartite con atto dirigenziale sono presentati, a norma delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio dell'atto stesso. In via alternativa è possibile effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio dell'atto stesso.
2. Gli scritti difensivi, inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative, sono presentati, a norma delle leggi vigenti, al Dirigente Responsabile Area Tecnica Ambientale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione e/o notifica della violazione.
3. Avverso le ordinanze ingiuntive emesse ai sensi della L. 689/81 è ammesso il ricorso in opposizione al Tribunale territorialmente competente entro 30 giorni dalla data della notifica.



Art. 17.

Opere connesse ed interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica

1. La realizzazione delle opere connesse di carattere temporaneo previste dal articolo 46 del Regolamento Forestale 48/R, e con le caratteristiche previste dallo stesso articolo, sono soggette a presentazione di specifica domanda di autorizzazione o dichiarazione, a seconda dei casi previsti dal Regolamento Forestale citato, secondo le procedure previste dal presente regolamento.
2. Per le opere di cui al comma 1, l'ufficio vincolo idrogeologico provvede a trasmettere periodicamente copia delle autorizzazioni rilasciate presentate all'ufficio preposto del Comune competente territorialmente.
3. Nella domanda di autorizzazione o di dichiarazione di cui al comma 1 devono essere indicati, sia su cartografia topografica che catastale i tracciati, nonché le relative ampiezze delle opere. Inoltre devono essere dettagliati nella domanda di autorizzazione entità, natura e tipologia degli interventi che verranno eseguiti per la realizzazione delle opere stesse o comunque le caratteristiche tecniche delle stesse.
4. Nei casi in cui le domande di autorizzazione riguardino interventi di manutenzione straordinaria di opere permanenti, previsti dall'articolo 48, comma 4, lettera b del Regolamento Forestale 48/R, soggette ad autorizzazione-concessione urbanistico edilizia ai sensi della Legge Regionale 1/2005 e s.m.i., si applica la procedura prevista dall'articolo 71, comma 5 dello stesso regolamento. Pertanto, in tali casi, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico deve essere presentata al comune di competenza congiuntamente a quella ai fini dell'autorizzazione, concessione urbanistico edilizia.
5. Nei casi in cui le domande autorizzazione riguardino zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa vigente in materia, si applica la procedura prevista dall'articolo 71, comma 5 del Regolamento Forestale 48/R. Pertanto in tali casi la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico deve essere presentata al comune di competenza congiuntamente a quella ai fini dell'autorizzazione paesaggistica.

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente della delibera che lo approva.



.....

Oggetto : APPROVAZIONE ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA LUNIGIANA PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE DA L.R. 39/2000 ART. 40- VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO AGRICOLO-FORESTALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267.

Fivizzano, li 13/09/2007

IL DIRIGENTE DELL'AREA
TECNICA - AMBIENTALE
Dott. Alcide Baldassini

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SANDRO DONATI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PIETRO LEONCINI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo dell'Ente per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Fivizzano, 08/10/2007

Il Segretario Generale
DOTT. PIETRO LEONCINI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/10/2007

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione)

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (dichiarata immediatamente eseguibile)

Fivizzano, 19/10/2007

Il Segretario Generale
DOTT. PIETRO LEONCINI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

02/10/2007